

Sintesi intervento “Comuni e forme associative” alla luce delle posizioni rappresentate.

Tenuto conto delle proposte sviluppate nella relazione introduttiva, degli interventi in seno alla Consulta e della sintesi della Presidenza, l’elencazione che segue ci sembra un degno riepilogo delle principali modifiche statutarie che potrebbero essere sviluppate e ragionate nella prossima fase partecipativa.

La principale questione rimessa alla valutazione della Consulta è, in sostanza, quale sia il ruolo e il riconoscimento che si vuole dare ai comuni nello Statuto di autonomia, se cioè essi siano mere articolazioni amministrative o abbiamo un significato politico ed istituzionale più penetrante nella partecipazione alle scelte strategiche e di sviluppo provinciale/regionale. E’ riconosciuto che i comuni sono la prima articolazione politica rappresentativa delle comunità locali che definisce, all’interno del dibattito politico, istituzionale e anche amministrativo, quali sono gli interessi che le comunità esprimono all’interno di queste istituzioni; se a fianco di tale considerazione si riconosce altresì che vada rappresentata nella nostra realtà territoriale, oltre alla comunità di cittadini, anche una “comunità di comunità”, è indispensabile scriverlo nello Statuto.

Potrebbero essere studiati strumenti di partecipazione nei processi decisionali della Provincia e della Regione che diano voce agli enti locali e nel contempo non comportino rischi di paralisi dell’attività legislativa ed amministrativa (superabili, ad esempio, con l’esplicitazione di meccanismi aggravati procedimentali e di quorum più elevati in presenza di una posizione di disaccordo da parte dell’organismo rappresentativo dei comuni oppure più semplicemente con una seconda deliberazione).

Considerato che attualmente manca nello Statuto una specifica menzione dei comuni quali enti dotati di autonomia e di rappresentatività (menzione invece presente nel dettato costituzionale – art. 114) e una disciplina organica sull’autogoverno locale, per avvalorare il loro ruolo, sarebbe opportuno richiamare nella auspicata revisione del testo statutario (o quale sua integrazione) alcuni principi fondamentali:

1. riconoscimento esplicito dell’autonomia dei Comuni e del ruolo dell’autogoverno locale;
2. riferimento alle forme associate di gestione tra gli enti locali, senza definirne nel dettaglio gli istituti attraverso i quali si realizzano, nonché riconoscimento esplicito delle forme storiche di gestione dei beni collettivi;
3. competenza generale per gli affari locali e riconoscimento del principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale), di equiordinazione e di responsabilità degli enti locali;
4. riconoscimento del ruolo del Consiglio delle autonomie locali come soggetto rappresentativo e consultivo dei comuni, con definizione dei compiti e modalità di coinvolgimento (accordo, intesa, parere), in coerenza con il modello di partecipazione ai processi decisionali;
5. partecipazione dei comuni nei processi decisionali “senza poteri di veto” – attraverso propri organismi rappresentativi - prevedendo meccanismi che consentano il superamento di eventuali dissensi (obbligo di consultazione tramite la partecipazione del Consiglio delle Autonomie locali – da studiare se in maniera congiunta per entrambe le Province o meno - ai processi di

pianificazione e di decisione per tutte le questioni che interessano gli enti locali). E' importante sottolineare come oggi la rappresentanza espressa dal Consiglio delle autonomie locali nella sua recente riforma sia significativamente legata al territorio: il CAL nella sua nuova veste è infatti organo di rappresentanza dei comuni e delle comunità secondo il principio di territorialità. In esso sono espressi tutti i comuni attraverso un sindaco eletto dalla conferenza dei sindaci su collegio territoriale di dimensione demografica inferiore a 25.000 abitanti (es. 1 sindaco per la Valle di Cembra e così via..) o due per collegi territoriali di dimensione demografica uguale o maggiore a 25.000 abitanti (es. 2 sindaci per la Comunità delle Giudicarie..etc..) e tutte le comunità tramite un Presidente portavoce, oltre a dei rappresentanti delle Minoranze linguistiche Germanofone e Ladine e, di diritto, i sindaci dei comuni maggiori (con popolazione superiore a 12.000 abitanti);

6. previsione di forme di compartecipazione dei comuni nella programmazione provinciale (opere strategiche di rilevanza provinciale);
7. principio di corrispondenza fra funzioni attribuite ai comuni e relative risorse finanziarie (nel rispetto del principio di adeguatezza e sostenibilità delle gestioni locali);
8. previsione di forme di coinvolgimento dei comuni nella definizione delle politiche strategiche della Provincia con lo Stato (revisione statuto speciale, norme di attuazione, in particolare in tema di finanza) e, in via consultiva, anche nell'attività della Commissione paritetica ex art. 107 dello Statuto speciale;
9. attribuzione di funzioni consultive della Corte dei conti direttamente a favore dei Comuni o dei loro organismi rappresentativi.

Per corroborare la valenza dei contenuti richiamati pare conferente il riferimento alla Carta europea dell'autogoverno locale, ratificata dall'Italia e da tutti gli Stati del Consiglio d'Europa, quale riconoscimento anche della matrice comunitaria dei principi affermati.

La Consulta si è anche espressa nell'indicare la competenza in materia di "enti locali" più propriamente in capo alla Province autonome, anziché come oggi sulla Regione (alle Province già spettano le funzioni in materia di finanza locale) in ragione delle diversità profonde che caratterizzano i comuni trentini da quelli altoatesini. Rimane invece ancora aperto il dibattito sul modello che si vuole riservare alla Regione, ed alle competenze proprie e/o di coordinamento ad essa demandate.